



**COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO**

**Provincia di Modena**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI  
NOLEGGIO CON CONDUCENTE  
(AUTOVETTURE FINO A 9 POSTI)**



**Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 115 del 30.11.1998**

# INDICE

<b>CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI.....</b>	<b>4</b>
ART. 1: DISCIPLINA DEL SERVIZIO .....	4
ART. 2: DEFINIZIONE DEI SERVIZI .....	5
<b>CAPO II: CONDIZIONI D'ESERCIZIO.....</b>	<b>5</b>
ART. 3: TITOLO PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO .....	5
ART. 4: CUMULO DEI TITOLI .....	6
ART. 5: CONDIZIONI E FORME GIURIDICHE DI ESERCIZIO .....	6
ART. 6: SERVIZI SUSSIDIARI AD INTEGRAZIONE DEL TRASPORTO DI LINEA .....	7
ART. 7: AMBITI OPERATIVI TERRITORIALI .....	7
<b>CAPO III: COMMISSIONE CONSULTIVA E ORGANICI.....</b>	<b>7</b>
ART. 8: COMMISSIONE COMUNALE CONSULTIVA .....	7
Art. 9: <i>Definizione degli organici</i> .....	8
<b>CAPO IV: REQUISITI ED IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI.....</b>	<b>9</b>
ART. 10: REQUISITI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI .....	9
ART. 11: IMPEDIMENTI SOGGETTIVI.....	9
<b>CAPO V: MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI.....</b>	<b>10</b>
ART. 12: CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI.....	10
ART. 13: CONTENUTI DEL BANDO .....	11
ART. 14: PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE .....	11
ART. 15: COMMISSIONE DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI.....	12
ART. 16: CRITERI DI VALUTAZIONE E TITOLI DI PREFERENZA .....	13
ART. 17: MATERIE D'ESAME.....	14
ART. 18: ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE .....	14
ART. 19: VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE DI N.C.C.....	15
ART. 20: INIZIO DEL SERVIZIO .....	15
<b>CAPO VI: MODALITÀ' PER IL TRASFERIMENTO DEI TITOLI.....</b>	<b>15</b>
ART. 21: TRASFERIBILITÀ DELLE AUTORIZZAZIONI PER ATTO TRA VIVI .....	15
ART. 22: TRASFERIBILITÀ PER CAUSA DI MORTE DEL TITOLARE .....	16
ART. 23: COLLABORATORE FAMILIARE E SOSTITUZIONE ALLA GUIDA .....	17
<b>CAPO VII: OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI PER I CONDUCENTI.....</b>	<b>18</b>
ART. 24: OBBLIGHI DEI CONDUCENTI.....	18
ART. 25: DIRITTI DEI CONDUCENTI .....	19
ART. 26: DIVIETI PER I CONDUCENTI.....	20
ART. 27: RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE.....	20
<b>CAPO VIII: CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONE DEI VEICOLI.....</b>	<b>21</b>
ART. 28: CARATTERISTICHE DEI VEICOLI .....	21
ART. 29: SOSTITUZIONE DEI VEICOLI .....	21
ART. 30: CONTROLLO DEI VEICOLI .....	22
ART. 31: AVARIA DEL VEICOLO .....	22
<b>CAPO IX: MODALITÀ' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO .....</b>	<b>22</b>
ART. 32: STAZIONAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	22
ART. 33: SERVIZI CON CARATTERISTICHE PARTICOLARI (CONVENZIONI).....	23
ART. 34: TRASPORTO DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP .....	23
ART. 35: FERIE, ASPETTATIVA.....	23
ART. 36: TARIFFE .....	24
<b>CAPO X: VIGILANZA E SANZIONI .....</b>	<b>24</b>
ART. 37: VIGILANZA.....	24
ART. 38: RECLAMI ED ESPOSTI .....	24

ART. 39: SANZIONI .....	24
ART. 40: SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE .....	25
ART. 41: SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE.....	25
ART. 42: SANZIONE ACCESSORIA DELLA REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE .....	25
ART. 43: DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE .....	26
ART. 44: NORMA DI RINVIO.....	27
ART. 45: NORMA TRANSITORIA .....	27
<b>TABELLA A: SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE.....</b>	<b>27</b>
ART. 2: DEFINIZIONE DEI SERVIZI .....	27
ART. 5: CONDIZIONI E FORME GIURIDICHE DI ESERCIZIO .....	27
ART. 6: SERVIZI SUSSIDIARI AD INTEGRAZIONE DEL TRASPORTO DI LINEA .....	28
ART. 23: COLLABORATORE FAMILIARE.....	28
ART. 24: OBBLIGHI DEI CONDUCENTI.....	28
ART. 26: DIVIETI PER I CONDUCENTI.....	29
ART. 28: CARATTERISTICHE DEI VEICOLI .....	30
ART. 33: SERVIZI CON CARATTERISTICHE PARTICOLARI (CONVENZIONI).....	30
ART. 34: TRASPORTO DI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP .....	31
ART. 36: TARIFFE .....	31
NOTE.....	31

# REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURE FINO A NOVE POSTI

## CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

### *Art. 1: Disciplina del servizio*

1. Le funzioni amministrative comunali proprie o delegate dalla Regione in materia di noleggio con conducente con veicoli fino a nove posti (in seguito denominato N.C.C. con autovettura) sono esercitate al fine di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con altri modi di trasporto nel quadro della programmazione economica e territoriale regionale.
2. Il presente regolamento è emanato ai sensi degli articoli 4 comma 3, 5, e 15 comma 2 della Legge 15/01/92 n°21.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento il servizio di N.C.C. con autovettura è disciplinato dalle normative vigenti in materia, tra le quali:
  - a) D.M. del 13 dicembre 1951 sui servizi pubblici non di linea;
  - b) art.10 della L.31/05/65 n°575 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - c) artt. 8,19 e 85 del D.P.R. 24/07/77 n.616;
  - d) art.3 e art.45 della L.R. 01/12/79 n°45 "Normativa organica sui servizi pubblici di trasporto di interesse regionale - delega delle funzioni amministrative";
  - e) Legge 24/11/81 n°689 "Modifiche al sistema penale", Capo I°;
  - f) Legge 15/01/92 n°21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";
  - g) art. 8 comma 1 lettera g) della L. 05/02/92 n°104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate";
  - h) D.Lgs.30/04/92 n°285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni;
  - i) D.M. Trasporti 15/12/92 n°572 "Regolamento recante norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente";
  - j) D.P.R.16/12/92 n° 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada";
  - k) D.M. Trasporti 20/04/93 "Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura";

- l) direttive per l'esercizio delle funzioni e criteri per la redazione dei regolamenti di esercizio dei servizi di noleggio di autovettura con conducente (deliberazione C.R. n°2009 del 31/05/94);
4. Secondo il principio della gerarchia delle fonti del diritto, eventuali modifiche e/o deroghe apportate alle normative vigenti in materia oltre che al Codice della Strada ed al relativo regolamento di esecuzione sono da intendersi automaticamente estese al presente regolamento.
5. L'esercizio del servizio di N.C.C. non è soggetto all'iscrizione nel Registro dei Mestieri Ambulanti di cui all'art.121 del T.U.L.P.S.

### ***Art. 2: Definizione dei servizi***

1. Gli autoservizi pubblici non di linea sono costituiti dal servizio di N.C.C. (oltre che dal servizio di taxi) e provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea.
2. Il servizio di N.C.C. si rivolge ad un'utenza specifica, che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per un determinato trasporto senza limite temporale, che può essere variato e/o integrato successivamente durante il viaggio. L'inizio del servizio deve avvenire all'interno del territorio Comunale per qualunque destinazione. Lo stazionamento delle autovetture avviene all'interno di rimesse ubicate nel territorio comunale ma l'Amministrazione, ove non si è svolto il servizio di taxi, può concedere lo stazionamento sul suolo pubblico dei veicoli adibiti a N.C.C. che ne facciano richiesta.
3. Gli autoservizi sono compiuti, su richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo ne' periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, fatto salvo quanto previsto per i collegamenti integrativi con i servizi di linea di cui al successivo comma 4.
4. Per collegamenti integrativi con i servizi di linea si intendono quei servizi, continuativi o periodici, dovuti a particolari esigenze territoriali, sociali, ambientali e culturali che la Pubblica Amministrazione, o il concessionario della linea, intenda fornire attraverso un rapporto convenzionale con uno o più titolari di autorizzazione di noleggio con conducente.

## **CAPO II: CONDIZIONI D'ESERCIZIO**

### ***Art. 3: Titolo per l'esercizio del servizio***

1. L'esercizio del servizio di N.C.C. è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione comunale (in seguito denominata autorizzazione) a persona fisica in possesso dei requisiti di cui al successivo art.10.
2. Le autorizzazioni sono riferite ad ogni singolo autoveicolo; sono personali e cedibili soltanto ai sensi di quanto previsto dagli art.21 e 22 del presente regolamento.

3. Le autorizzazioni di N.C.C. sono registrate in uno schedario attribuendo ad ognuna di esse un numero progressivo d'esercizio che la contraddistingue.
4. In caso di rilascio del titolo a seguito di trasferimento o di rinuncia senza trasferimento o di revoca di un'autorizzazione, si provvede ad attribuire alla nuova autorizzazione lo stesso numero d'esercizio che contraddistingueva quella relativa al servizio cessato.

#### **Art. 4: Cumulo dei titoli**

1. E' ammesso il cumulo, in capo al medesimo soggetto di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C..

#### **Art. 5: Condizioni e forme giuridiche di esercizio**

1. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della autorizzazione, da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, sempre se iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/92.
2. I titolari delle autorizzazioni possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall'art. 7 della Legge 21/92 e dalle direttive regionali.(NOTA 1). Ai sensi dell'art.7 comma 1 lett. c) della L.21/92 rientrano in tali forme giuridiche anche le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice.
3. Ferma restando la titolarità in capo al conferente, è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi collettivi di cui all'art. 7 comma 1 della L.21/92, e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza ed esclusione dagli organismi suddetti. Ai sensi del comma 3 dell'art.7 della L.21/92, in caso di recesso da tali organismi l'autorizzazione non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso. In caso di conferimento la gestione economica dell'attività autorizzata è effettuata dallo stesso organismo collettivo interessato.
4. Il conferimento è consentito previa la presentazione al Comune dei seguenti documenti:
  - a) copia dell'atto costitutivo dell'organismo collettivo a cui si conferisce, che deve risultare iscritto per l'attività di trasporto di persone al Registro Imprese della C.C.I.A.A.;
  - b) copia dell'atto di conferimento debitamente registrato.
  - c) copia dell'iscrizione nel ruolo, di cui all'art. 6 della L.21/92, di eventuali ulteriori conducenti del veicolo.

5. Constatata la regolarità del conferimento il Responsabile di Servizio ne prende atto annotando sull'autorizzazione la data del conferimento stesso nonché la denominazione e l'indirizzo dell'organismo beneficiario.
6. La costituzione di organismi collettivi e le eventuali variazioni della loro forma giuridica devono essere comunicate al Comune dal rappresentante legale dell'organismo collettivo interessato, allegando copia dell'atto costitutivo o dell'atto di variazione di tale organismo collettivo.

#### **Art. 6: Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea**

1. I veicoli immatricolati in servizio di N.C.C. possono essere utilizzati, nell'ambito del territorio comunale, per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi di linea di cui al precedente art. 5 comma 2, previo nulla - osta del Responsabile di Servizio, qualora il titolare dell'autorizzazione ne presenti istanza allegando copia dell'atto di convenzione stipulato con il concessionario della linea e/o con l'Amministrazione Comunale.

#### **Art. 7: Ambiti operativi territoriali**

1. Il servizio di trasporto di N.C.C. può concludersi anche al di fuori del territorio dello Stato Italiano.
2. Il prelevamento dell'utente o l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio comunale verso qualunque destinazione.
3. E' consentito all'utente accedere al servizio fuori dai luoghi di stazionamento in base ad una semplice richiesta per l'immediata prestazione effettuata con qualsiasi mezzo di comunicazione.

### **CAPO III: COMMISSIONE CONSULTIVA E ORGANICI**

#### **Art. 8: Commissione Comunale Consultiva**

1. Presso il Comune è costituita la Commissione Consultiva per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto non di linea nell'ambito del territorio comunale stesso e per l'applicazione del presente regolamento.
2. La Commissione è nominata con atto della Giunta Comunale e dura in carica quattro anni dalla sua costituzione.
3. La Commissione Consultiva è costituita da:
  - il Sindaco, o un suo delegato, che la presiede;
  - un componente per ciascuna delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti sul territorio comunale;

- un componente designato dalla associazione degli utenti maggiormente rappresentativa a livello locale o, in mancanza a livello provinciale;
  - un componente designato dalla Confederazione regionale Sindacale unitaria;
  - il comandante della Polizia Municipale, o un suo delegato, in qualità di esperto in materia di viabilità e traffico;
  - un dipendente dell'Amministrazione Comunale in qualità di esperto in materia di servizio pubblico non di linea con funzioni anche di segretario della Commissione;
4. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente che partecipa alle attività della Commissione in assenza del componente effettivo stesso.
  5. I componenti della Commissione possono essere sostituiti:
    - in caso di dimissioni,
    - per iniziativa dell'associazione che li ha designati,
    - qualora non partecipino alle riunioni per tre volte consecutive senza che intervengano i supplenti.
  6. Il presidente convoca la Commissione inviando l'ordine del giorno ai componenti della Commissione stessa almeno 5 giorni prima della data di ciascuna riunione.
  7. Le riunioni sono valide qualora partecipi la maggioranza dei componenti.
  8. La Commissione consultiva si esprime a maggioranza dei voti dei presenti, con parere motivato, riportato nel verbale di seduta.
  9. La Commissione esprime un parere, obbligatorio ma non vincolante, sui seguenti provvedimenti da adottarsi in materia di autoservizi pubblici non di linea:
    - a) formazione e variazione degli organici dei servizi;
    - b) variazione di norme regolamentari e stesura di nuovi regolamenti.

La stessa, oltre ad esprimersi su quanto sopra, può elaborare proposte generali e/o particolari da sottoporre al Comune, alla Provincia od alla Regione;

10. Qualora il parere di cui sopra non sia espresso entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta, si potrà procedere indipendentemente dall'acquisizione di tale parere.

#### Art. 9: Definizione degli organici

1. Gli Organici per il servizio di trasporto pubblico non di linea esercitato con autovetture sono fissati come segue:
  - n.2 autorizzazioni per il servizio di N.C.C.;
2. Il Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione consultiva comunale, può modificare l'organico di cui al comma 1 in conformità con le direttive regionali ed i parametri stabiliti dall'Amministrazione provinciale.



## **CAPO IV: REQUISITI ED IMPEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**

### ***Art. 10: Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni***

1. Per ottenere il rilascio del titolo autorizzatorio per l'esercizio del servizio di N.C.C. è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
  - a) essere cittadino italiano o di uno Stato dell'Unione Europea o, se di altro Stato, in possesso di regolare permesso di soggiorno;
  - b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della L.21/92, ovvero in un qualsiasi analogo elenco di un Paese della Comunità Economica Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
  - c) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo art .11;
  - d) essere proprietario o avere comunque la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per il quale sarà rilasciata l'autorizzazione. Tale veicolo potrà essere appositamente attrezzato per il trasporto di persone portatrici di handicap;
  - e) la disponibilità, nell'ambito del territorio comunale, di una rimessa, da intendersi come un locale idoneo allo stazionamento del veicolo in servizio; l'idoneità della rimessa è accertata con riguardo alla normativa urbanistica ed edilizia, alla destinazione d'uso, alle eventuali disposizioni antincendio, e ad ogni altra eventuale normativa attinente;
  - f) non aver trasferito ad altri l'autorizzazione di N.C.C. nel corso degli ultimi cinque anni, anche nell'ambito di Comuni diversi;
  - g) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge.
2. Per l'esercizio del servizio è altresì richiesta l'iscrizione al Registro Imprese presso la C.C.I.A.A.;
3. L'iscrizione nel ruolo di cui al precedente comma 1 lett. b) sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale, già accertati dalla Commissione competente per la formazione e la conservazione del ruolo di cui all'art.6 comma 3 della L.21/92.
4. La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.

### ***Art. 11: Impedimenti soggettivi***

1. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione:

- a) essere incorso in condanne o pene definitive per spaccio di stupefacenti o per delitti contro la persona, il patrimonio o l'ordine pubblico, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
  - b) essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi: - 27/12/56 n°1423 "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità",  
- 31/05/65 n°575 "Disposizioni contro la mafia", e successive integrazioni e modificazioni;
  - c) essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
  - d) essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 anni, facendo salvi i casi di riabilitazione.
  - e) essere incorso, nei dieci anni precedenti la domanda, nella decadenza o in provvedimenti di revoca dell'autorizzazione di N.C.C., anche da parte di altri Comuni;
  - f) aver trasferito ad altri l'autorizzazione di N.C.C. nel corso degli ultimi cinque anni, anche nell'ambito di Comuni diversi;
  - g) svolgere altra attività lavorativa in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza del servizio. L'eventuale ulteriore attività dovrà essere dichiarata e documentata all'Amministrazione Comunale.
2. Il verificarsi successivo in capo al titolare degli impedimenti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo.

## **CAPO V: MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**

### ***Art. 12: Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni***

- 1. Le autorizzazioni per il servizio di N.C.C. sono assegnate con pubblico concorso per titoli e per esame.
- 2. Il concorso deve essere indetto entro 150 gg:
  - a) dall'approvazione, da parte della Provincia di Modena, della deliberazione del Consiglio Comunale relativa all'adozione del presente regolamento, qualora la Pianta Organica preveda un numero di autorizzazioni superiore a quelle già in servizio;
  - b) dal momento in cui si verifichi la disponibilità in seguito a rinuncia, decadenza o revoca delle autorizzazioni, fatta salva l'esistenza di valide graduatorie e fatta salva la possibilità di riduzione dell'organico ai sensi dell'art.9 comma 2;

- c) dalla approvazione, da parte della Provincia di Modena, della deliberazione del Consiglio Comunale con cui si aumenta il contingente numerico delle autorizzazioni.
3. Il relativo bando, deliberato dalla Giunta Comunale, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e sul bollettino della Regione Emilia- Romagna.
4. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione per ogni bando.
5. Qualora non pervenga alcuna domanda, si procederà all'approvazione di un nuovo bando non prima di 6 mesi dalla scadenza del precedente.
6. La graduatoria di cui al successivo art.15 comma 7 ha validità triennale dalla data della sua approvazione/pubblicazione e ad essa si ricorre qualora, in tale periodo, si verifichi la vacanza di posti in organico.

### **Art. 13: Contenuti del bando**

1. Il bando di pubblico concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni deve prevedere:
  - a) il numero e la tipologia delle autorizzazioni da rilasciare;
  - b) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso e per il rilascio delle autorizzazioni;
  - c) le materie e le modalità di svolgimento dell'esame di cui al successivo art.17;
  - d) l'indicazione dei titoli oggetto di valutazione, delle priorità e dei criteri di valutazione individuati dal successivo art.16;
  - e) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, redatta ed inoltrata secondo le modalità e con gli allegati di cui al successivo art .14 a pena di nullità della stessa.
  - f) il rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria;
  - g) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità.

### **Art. 14: Presentazione delle domande**

1. La domanda per la partecipazione al concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione per N.C.C. con autovetture, in conformità con le norme sul bollo, deve essere indirizzata al Sindaco.

2. Nella domanda il richiedente deve indicare:

- cognome e nome,
- il luogo e la data di nascita,
- la residenza,
- la cittadinanza,
- il titolo di studio conseguito,
- il codice fiscale,
- il domicilio presso il quale devono essere inviate le comunicazioni relative al concorso;
- il possesso dei requisiti di cui all'art. 10 comma 1 lett. a), c), d), g) ed all'insussistenza degli impedimenti di cui all'art.11 del presente Regolamento;
- l'impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
- la disponibilità dell'automezzo o l'impegno ad acquistare un'autovettura idonea all'espletamento del servizio, precisando la sussistenza di eventuali caratteristiche che consentono un più agevole trasporto delle persone con handicap;
- eventuale titolarità di altra autorizzazione di N.C.C..

3. La domanda deve, inoltre, essere corredata dai seguenti documenti, ovvero da apposita autocertificazione, nei casi previsti per legge:

- a) copia della patente di guida;
- b) copia del Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.);
- c) copia del certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti di qualsiasi Provincia (ai sensi dell'art. 6 della L.21/92);
- d) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 16 del presente regolamento;
- e) certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;

### ***Art. 15: Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni***

1. Per l'espletamento del concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni, la Giunta Comunale provvede alla nomina di un'apposita Commissione. La Commissione è composta dal Responsabile di Servizio che la presiede e da due esperti nelle discipline oggetto d'esame, di cui uno esterno all'Amministrazione Comunale. Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente comunale.
2. In presenza di richieste per l'espletamento di un'ulteriore prova d'esame relativa alla conoscenza di una o più lingue straniere, la commissione sarà integrata da uno o più esperti in tali materie.
3. Per ciascuno dei componenti di cui sopra può essere nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute d'esame solo in caso di impedimento permanente del titolare.
4. La Commissione è nominata contestualmente all'approvazione del bando di concorso e cesserà le proprie funzioni con la pubblicazione della graduatoria.

5. La Commissione è convocata dal presidente entro 60 giorni dalla data ultima di presentazione delle domande prevista dal bando di concorso.
6. Le sedute della commissione di concorso sono valide con la presenza di tutti i componenti effettivi o, in caso di impedimento di questi, dei loro supplenti, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.
7. La Commissione di concorso, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redige il relativo elenco dei candidati ammessi, che è successivamente affisso all'albo pretorio del Comune.
8. La Commissione fissa la data dell'esame. Tale data deve essere comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviare al domicilio indicato nella domanda almeno 15 giorni prima della data fissata per l'espletamento delle prove.
9. La Commissione, una volta concluse le prove d'esame, redige la graduatoria di merito, tenendo conto dei titoli di preferenza e ne cura la pubblicazione all'albo e la trasmissione al Responsabile di Servizio.

**Art. 16: Criteri di valutazione e titoli di preferenza**

1. La valutazione della prova d'esame, di cui all'art.17 comma 1, è espressa in trentesimi. La valutazione dei titoli di cui al successivo comma 3 è effettuata successivamente allo svolgimento della prova orale.
2. Non sarà iscritto nella graduatoria chi non abbia conseguito, per tale prova, un punteggio di almeno 18/30.
3. Al punteggio conseguito in seguito all'espletamento della prova orale saranno aggiunti gli eventuali ulteriori punteggi relativi a:
  - a) prova d'esame per le lingue straniere (massimo 4 punti):  
per ogni lingua straniera di cui si sia dimostrata una conoscenza idonea allo svolgimento dell'attività, punti da 0.50 a 2;
  - b) anzianità di servizio, risultante da idonea documentazione (massimo 6 punti):
    - per aver prestato servizio di N.C.C. in qualità di titolare o di autista dipendente o collaboratore familiare presso un'impresa che gestisce lo stesso tipo di servizio, punti 0.50 a semestre,
  - c) disponibilità o dichiarazione di impegno, sottoscritta nella domanda, all'acquisto o al leasing di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap, da effettuarsi in caso di vincita del concorso:
    - fino a 10 punti stabiliti dalla Giunta Comunale al momento dell'approvazione del bando ed in funzione del numero di veicoli con tali caratteristiche da destinare complessivamente al servizio.

Il punteggio finale sarà perciò espresso da quarantesimi a cinquantesimi (a seconda del punteggio che si attribuisce al veicolo attrezzato per l'handicap).

4. A parità di punteggio è preferito nella collocazione in graduatoria, il candidato residente nel territorio comunale.

#### **Art. 17: Materie d'esame**

1. Per l'assegnazione di autorizzazione di N.C.C. è espletato un esame sulle seguenti materie:
  - a) conoscenza delle norme vigenti in materia di autoservizi pubblici non di linea;
  - b) conoscenza del presente regolamento;
  - c) conoscenza degli elementi di toponomastica e dei principali luoghi o siti storici o di pubblica utilità del comune e dei comuni circostanti;
  - d) elementi di diritto tributario;
  - e) conoscenza generale in materia di contratti con particolare riferimento al contratto di trasporto;
  - f) conoscenza della disciplina della circolazione stradale con particolare riferimento ai veicoli destinati al servizio pubblico non di linea.

Le modalità di svolgimento dell'esame sono indicate nel bando di concorso.

2. E' facoltà del candidato chiedere di essere sottoposto ad un'ulteriore prova orale riguardante la conoscenza pratica di una o più lingue straniere ai fini di conseguire un maggiore punteggio.

#### **Art. 18: Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione**

1. Il Responsabile di Servizio entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvede all'assegnazione delle autorizzazioni di N.C.C. con autovettura. A tal fine ne dà una formale comunicazione agli interessati, che costituisce nullaosta ai fini dell'immatricolazione del veicolo, assegnando loro un termine di 90 giorni per la presentazione della documentazione comprovante:
  - a) la disponibilità di un veicolo con le caratteristiche di cui al successivo art. 28, mediante la presentazione della carta di circolazione;
  - b) la disponibilità di un veicolo appositamente attrezzato per un più agevole trasporto delle persone con handicap, qualora tale disponibilità costituisca titolo per l'attribuzione di punteggio;

- c) per il servizio di N.C.C., la disponibilità dell'autorimessa in locali conformi a quanto previsto dalla normativa urbanistica vigente.
2. In caso di comprovati impedimenti per cause di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell'interessato, il termine di 90 giorni potrà essere formalmente prorogato per un ulteriore periodo non superiore a 60 giorni.
  3. Qualora l'interessato non presenti la documentazione richiesta nei termini previsti dal presente articolo, perderà il diritto all'assegnazione dell'autorizzazione di N.C.C.. Tale diritto, quindi, passerà in capo al successivo concorrente sulla base della graduatoria pubblicata.
  4. Ai sensi della L.241/90, del D.P.R.300/92 e del D.P.R. 407/94, le autorizzazioni di N.C.C. sono rilasciate entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta, qualora ne sia stata riscontrata la regolarità.

#### **Art. 19: Validità dell'autorizzazione di N.C.C.**

1. Le autorizzazioni sono rilasciate senza limitazioni di scadenza.
2. In qualsiasi momento le autorizzazioni di N.C.C. possono essere sottoposte a controllo, al fine di accertarne la validità, verificando il permanere, in capo al titolare, dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Qualora sia verificata la perdita dei requisiti da parte del titolare, questi decade dalla titolarità dell'atto autorizzatorio.

#### **Art. 20: Inizio del servizio**

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione di N.C.C., o di acquisizione in seguito a trasferimento per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare l'attività, a pena di decadenza, entro quattro mesi dal rilascio del titolo. Tale termine può essere prorogato di altri sei mesi solo in presenza di certificazione medica attestante l'impossibilità ad iniziare il servizio

### **CAPO VI: MODALITÀ' PER IL TRASFERIMENTO DEI TITOLI**

#### **Art. 21: Trasferibilità delle autorizzazioni per atto tra vivi**

1. Il trasferimento dell'autorizzazione di N.C.C. è disposto dal Comune, su richiesta del titolare, a persona da questi designata che risulti in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento, e che ne inoltri domanda ai sensi dei commi 1, 2, 3, del precedente art.14.
2. Il trasferimento è disposto qualora il titolare rinunci contestualmente alla propria autorizzazione e si trovi in una delle seguenti condizioni:
  - a) sia titolare dell'autorizzazione o della licenza da almeno 5 anni;

- b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
  - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
3. L'inabilità o l'inidoneità al servizio di cui al precedente comma, deve essere provata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie competenti territorialmente. Ferma restando l'immediata cessazione del servizio, devono essere consegnati al Comune entro 20 giorni sia il certificato medico che i titoli autorizzativi ed i relativi contrassegni rilasciati. Il trasferimento della titolarità dell'atto autorizzatorio deve essere richiesta entro 18 mesi dell'accertamento dell'impedimento a pena di decadenza.
  4. Ai sensi dell'art. 9, comma 3 della L.21/92, per cinque anni dalla data del trasferimento suddetto, il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione rilasciata anche da altro Comune tramite concorso pubblico o ulteriore trasferimento, a pena di decadenza del titolo autorizzatorio.
  5. Ad eccezione di quanto previsto dal precedente comma 3, il trasferente può continuare l'esercizio dell'attività fino al rilascio della nuova autorizzazione alla persona designata, la quale può ritirare il nuovo titolo autorizzatorio soltanto contestualmente o successivamente alla restituzione del titolo del trasferente al competente ufficio comunale.
  6. Qualora il trasferimento non comporti la cessione del veicolo, entro 60 giorni dalla restituzione del titolo autorizzatorio il trasferente deve dimostrare al Comune di aver provveduto all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo suddetto. In caso contrario il Comune provvede a darne comunicazione all'Ufficio provinciale M.C.T.C.
  7. Il rilascio della nuova autorizzazione e l'esercizio del servizio sono subordinati:
    - a) al possesso, da parte della persona designata, dei requisiti previsti dall'art.10 ed alla insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art.11 del presente regolamento;
    - b) alla verifica che il veicolo presenti le caratteristiche indicate dal successivo art.28.
  8. Nel caso in cui il trasferente abbia stipulato apposita convenzione con il Comune per la fornitura di servizi concordati, il nuovo titolare subentra in tale convenzione.

**Art. 22: Trasferibilità per causa di morte del titolare**

1. In caso di morte del titolare l'autorizzazione di N.C.C. può essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti prescritti, ovvero ad altri, designati dai medesimi eredi.
2. Per nucleo familiare si intende il "nucleo familiare originario o d'origine", che comprende i parenti di primo grado in linea retta (coniugi, genitori e figli), e collaterale (fratelli e sorelle) anche se non conviventi al momento attuale.



3. Gli eredi devono comunicare al competente ufficio comunale il decesso del titolare. Tale comunicazione deve alternativamente indicare:
  - a) la restituzione del titolo autorizzatorio del titolare deceduto, qualora non si intenda trasferire tale titolo;
  - b) l'eventuale volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione. In tal caso si rende necessaria la rinuncia scritta, con sottoscrizione autenticata, degli aventi diritto a subentrare nell'attività;
  - c) la volontà degli eredi di avvalersi della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione ai sensi del precedente art.21, designando, entro 2 anni dal decesso, un soggetto non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto che risulti essere in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio;
4. Qualora gli eredi appartenenti al nucleo familiare del deceduto intendano trasferire l'autorizzazione ad un soggetto non appartenente al nucleo familiare stesso, devono far pervenire al Sindaco, entro 2 anni dalla data del decesso, la designazione del subentrante e la documentazione necessaria al rilascio del nuovo atto autorizzatorio. Entro lo stesso termine deve pervenire anche la domanda del subentrante, redatta secondo quanto previsto dai commi 1, 2, 3, dell'art.14 del presente regolamento e deve indicare i dati del veicolo che si intende utilizzare.
5. La mancata designazione o il mancato trasferimento nei termini di cui ai precedenti commi sono considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo.
6. Nel caso in cui gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

### ***Art. 23: Collaboratore familiare e sostituzione alla guida***

1. I titolari di autorizzazione di N.C.C. possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari qualora l'impresa sia costituita ai sensi dell'art. 230 bis del Codice Civile. (NOTA 2)
2. La possibilità di esercitare il servizio attraverso la costituzione dell'impresa familiare, nonché l'effettuazione di eventuali modifiche, devono essere comunicate al Sindaco entro 15 giorni, allegando la seguente documentazione:
  - a) atto notarile registrato o scrittura privata autenticata e registrata, comprovante la costituzione dell'impresa familiare o la sua modifica;
  - b) copia della patente, del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) e dell'iscrizione nel Ruolo dei conducenti ai sensi dell'art. 6 della L.21/92 del collaboratore;

- c) autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 10 comma 1 lett. a), c), g), ed all'insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all'art.11 del presente regolamento.
3. L'Ufficio Interventi Economici, verificata la documentazione acquisita ed i requisiti previsti, procede all'annotazione del collaboratore familiare sull'autorizzazione.
4. La non conformità dell'attività svolta alle forme previste dall'art. 230 bis del Codice Civile, nonché la mancanza o il venir meno di uno dei requisiti previsti, comporta l'immediata decadenza del diritto di avvalersi della collaborazione di familiari. Di tale decadenza si dà atto con apposita annotazione sull'autorizzazione.
5. Lo scioglimento dell'impresa familiare deve essere comunicato al Comune entro 15 giorni. Anche lo scioglimento deve essere annotato sull'autorizzazione.
6. Nel caso il titolare si avvalga di dipendenti, quando previsto e sempre che gli stessi siano in possesso dei requisiti richiesti, è sufficiente che lo stesso presenti al Comune l'elenco di tali dipendenti, in duplice copia, di cui una restituita con gli estremi del protocollo, dovrà essere allegata all'autorizzazione.

## **CAPO VII: OBBLIGHI, DIRITTI E DIVIETI PER I CONDUCENTI**

### ***Art. 24: Obblighi dei conducenti***

1. I conducenti delle autovetture di servizio di N.C.C. in particolare hanno l'obbligo di:
- a) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo e le strumentazioni di bordo obbligatorie;
- b) applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
- c) tenere nel veicolo l'autorizzazione di N.C.C. e i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso;
- d) presentare il veicolo al Comando di P.M. quando richiesto per eventuali verifiche;
- e) avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato;
- f) depositare all'Ufficio Polizia Municipale, entro 3 giorni dal ritrovamento salvo cause di forza maggiore, qualunque oggetto dimenticato sul veicolo e del quale non si possa provvedere alla restituzione immediata;
- g) seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico per recarsi al luogo indicato;
- h) caricare e saldamente assicurare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto sia compatibile con la capienza massima individuata per il veicolo e non lo danneggi;

- i) prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- j) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;
- k) compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari delle Forze dell'Ordine per motivi contingenti di pubblico interesse;
- l) comunicare al Comune sia il cambio della residenza o del domicilio del titolare, sia la variazione dell'ubicazione della rimessa, entro il termine di 30 giorni;
- m) comunicare al Comune, entro 2 giorni dal ricevimento, eventuali notifiche delle Prefetture relative a sospensioni della patente o sospensioni o ritiro della carta di circolazione;
- n) comunicare al Comune i casi di incidenti stradali che impediscano l'esecuzione dell'attività avvenuti col veicolo di cui al titolo autorizzatorio.

2. L'esercente il servizio di N.C.C. ha inoltre l'obbligo:

- a) di rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo cause di forza maggiore;
- b) di riportare il veicolo nella rimessa (o nell'area di stazionamento) non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto;

### **Art. 25: Diritti dei conducenti**

1 I conducenti, durante l'espletamento del servizio di N.C.C. hanno i seguenti diritti:

- a) chiedere all'utente un anticipo qualora il servizio, da effettuarsi anche fuori dal territorio comunale, possa comportare una spesa rilevante per l'utente, o l'utente stesso risulti notoriamente insolvente;
- b) rifiutare il trasporto di animali, fatto salvo i cani accompagnatori di non vedenti;
- c) rifiutare il trasporto di bagagli che possano danneggiare il veicolo;
- d) rifiutare di attendere il cliente quando l'attesa debba avvenire in un luogo dove il veicolo possa creare intralcio alla circolazione;
- e) rifiutare il servizio qualora il cliente pretenda di essere accompagnato per effettuare la vendita porta a porta;
- f) rifiutare il transito in strade inaccessibili o impercorribili.
- g) rifiutare il servizio quando l'utente non rispetti le norme igieniche o di pulizia del veicolo, o pretenda di fumare anche quando all'interno del veicolo sia esposto il relativo divieto;

h) esigere il rimborso per qualsiasi danno arrecato al veicolo dal passeggero.

### **Art. 26: Divieti per i conducenti**

1. E' fatto divieto ai conducenti di autoveicoli in servizio pubblico non di linea di:
  - a) fermare il veicolo o interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o pericolo;
  - b) fumare o consumare cibo durante la corsa;
  - c) usare verso gli utenti ed i colleghi modi e maniere scorretti o comunque modi non consoni al pubblico servizio espletato;
  - d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli pattuiti;
  - e) togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo;
  - f) applicare al veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento;
  - g) esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate dal vigente Codice della Strada e dai regolamenti comunali;
  - h) ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche;
  - i) trasportare i propri animali;
  - j) consentire la conduzione del veicolo a persone non autorizzate;
  - k) esercitare il servizio con orari, tariffe e per itinerari prestabiliti;
  - l) deviare di propria iniziativa dal percorso più breve che congiunge i luoghi di partenza e di destinazione;
  - m) esercitare altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
  - n) trasportare un numero di persone superiore al limite massimo di posti indicato sulla carta di circolazione.

### **Art. 27: Responsabilità del titolare**

3. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare dell'autorizzazione, rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità del Comune.

## **CAPO VIII: CARATTERISTICHE E STRUMENTAZIONE DEI VEICOLI**

### ***Art. 28: Caratteristiche dei veicoli***

1. I veicoli in servizio ai sensi del presente regolamento devono:
  - a) avere tutta la strumentazione ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
  - b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente (libretto, assicurazione, bollo, controllo dei gas di scarico, ecc.);
  - c) presentare una facile accessibilità ed almeno 3 sportelli di salita;
  - d) avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie dell'utente anche con l'installazione di portabagagli all'esterno del veicolo;
  - e) essere collaudati per non più di 8 posti per i passeggeri;
  - f) essere munito di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito Decreto del Ministero dei trasporti, se immatricolato a partire dal 1 gennaio 1992;
  - g) osservare tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia, qualora siano adattati per il trasporto di soggetti portatori di handicap.
2. I veicoli adibiti al servizio di N.C.C. portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" e devono esporre in modo ben visibile:
  - a) una targa posteriore inamovibile recante la dicitura "N.C.C.";
  - b) un contrassegno rilasciato dal Comune contenente il nome e lo stemma del Comune stesso;
  - c) il numero progressivo corrispondente a quello dell'autorizzazione;
3. I veicoli adibiti al servizio di N.C.C. devono, inoltre:
  - a) essere dotati di contachilometri con numerazione parziale azzerabile;
  - b) dall'entrata in vigore del presente regolamento, essere di colore blu scuro qualora risultino di nuova immatricolazione;

### ***Art. 29: Sostituzione dei veicoli***

1. Il titolare dell'autorizzazione di N.C.C. può essere autorizzato, con nullaosta del Responsabile di Servizio, alla sostituzione del veicolo con altro dotato delle

caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività e indicate al precedente art.28.

2. Non è consentita la sostituzione del veicolo senza il preventivo rilascio del nullaosta del Responsabile di Servizio ai fini dell'immatricolazione dello stesso ad uso di N.C.C..
3. Successivamente all'immatricolazione suddetta si provvede ad annotare sull'autorizzazione la variazione intervenuta.

### ***Art. 30: Controllo dei veicoli***

1. Fatta salva la verifica tecnica di competenza degli organi della Motorizzazione Civile, i veicoli da adibire al servizio di N.C.C. sono sottoposti, prima dell'inizio del servizio o secondo necessità, a controllo da parte della Polizia Municipale al fine di accertare l'esistenza delle caratteristiche previste dal precedente articolo 28.
2. I titolari di autorizzazione di N.C.C. hanno l'obbligo di presentarsi al controllo nel luogo ed all'orario indicato. Qualora il titolare non si presenti, salvo casi di forza maggiore documentati ed accertabili da parte del comune, si provvede alla revoca del titolo autorizzatorio previa diffida.
3. Qualora il veicolo sottoposto a controllo sia risultato privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche previste dal presente regolamento, dovrà essere reso idoneo nel termine indicato che deve risultare congruo. Trascorso inutilmente tale termine, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, il Responsabile di Servizio provvede alla sospensione del titolo autorizzatorio ai sensi del successivo art.41.

### ***Art. 31: Avaria del veicolo***

1. Qualora per avaria del veicolo od altre cause di forza maggiore, la corsa o il servizio debba essere sospeso, l'utente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.
2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all'utente ogni ulteriore disagio e fare il possibile per garantirgli il raggiungimento della destinazione voluta.

## **CAPO IX: MODALITÀ' PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

### ***Art. 32: Stazionamento per lo svolgimento del servizio***

1. Lo stazionamento dei veicoli per il servizio di N.C.C. avviene esclusivamente all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza. Lo stazionamento dei veicoli su suolo pubblico può essere concesso qualora il titolare di autorizzazione N.C.C. ne faccia richiesta.

### **Art. 33: Servizi con caratteristiche particolari (Convenzioni)**

1. I noleggiatori possono convenzionarsi con soggetti terzi (quali enti, società, associazioni, pubbliche amministrazioni), al fine di prevedere determinate condizioni per l'effettuazione del servizio.
2. Tali convenzioni, ad esclusione di quelle relative alle sole condizioni di pagamento, sono sottoposte al preventivo nullaosta del Responsabile di Servizio.
3. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi 1 e 2, il servizio di N.C.C. può soddisfare, oltre alle esigenze di trasporto dei singoli, anche quelle di piccoli gruppi di persone in modo comunque non continuativo e secondo orari ed itinerari non prestabiliti.

### **Art. 34: Trasporto di soggetti portatori di handicap**

1. Ai sensi dell'art.14 comma 1 della L.21/92, i servizi di N.C.C. devono essere accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap. I conducenti hanno, quindi, l'obbligo di prestare servizio ed assicurare la necessaria assistenza per l'accesso delle persone alle autovetture.
1. Qualora il servizio sia svolto con veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap, deve essere esposta, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità.
2. I titolari di autorizzazione di N.C.C. possono adattare il veicolo per il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

### **Art. 35: Ferie, aspettativa**

1. Ogni titolare di autorizzazione di N.C.C. ha diritto, annualmente, a trenta giorni lavorativi di ferie, da usufruire anche in periodi frazionati. Le assenze per cure termali, congedo matrimoniale, gravidanza e puerperio non sono considerati giorni di ferie. Ove il periodo di ferie sia di durata superiore a 15 giorni consecutivi, l'interessato deve darne comunicazione scritta al Sindaco.
2. Ogni cinque anni e su richiesta dell'interessato, può essere concessa un'interruzione temporanea dell'attività della durata massima di dodici mesi da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. Al fine della concessione della licenza o autorizzazione, il periodo di interruzione viene considerato come attività continuativa.

### **Art. 36: Tariffe**

1. Le tariffe di servizio di noleggio con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro limiti minimi e massimi determinati dalla Giunta Comunale su proposta delle Associazioni di categoria e in base ai criteri stabiliti dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20/04/93.
2. Le tariffe e le condizioni di trasporto deliberate dalla Giunta Comunale devono essere esposte in modo ben visibile e leggibile all'interno dell'autovettura, per mezzo di un cartello plurilingue fornito dal Comune.
3. I conducenti possono attrezzarsi per accettare il pagamento del servizio tramite carte di credito ed altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.
4. Nel caso di accesso al servizio fuori dai luoghi di stazionamento è dovuta anche la prestazione tariffaria relativa al percorso effettuato per il prelevamento, vale a dire l'uscita dalla rimessa per il servizio di N.C.C., la salita con prenotazione o l'accettazione del servizio attraverso il telefono.
5. Il trasporto delle carrozzine per bambini e disabili ed i cani per i non vedenti sono gratuiti.
6. Nel caso di servizi sostitutivi od integrativi di linea di cui all'art .6 o nel caso di convenzioni con soggetti terzi di cui all'art. 33 commi 1 e 2 del presente regolamento, si applicano le tariffe stabilite dalla convenzione.

## **CAPO X: VIGILANZA E SANZIONI**

### **Art. 37: Vigilanza**

1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento e più in generale sull'esercizio dei servizi di N.C.C. e di taxi compete agli organi di polizia stradale individuati dall'art. 12 del Codice della Strada. (NOTA 3)

### **Art. 38: Reclami ed esposti**

1. Gli utenti degli autoservizi pubblici non di linea che abbiano fondati motivi per lamentarsi del servizio ricevuto, possono presentare reclami od esposti al Sindaco che procede ad adottare i provvedimenti ritenuti opportuni.

### **Art. 39: Sanzioni**

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, in via generale, da norme di legge, tutte le violazioni al presente regolamento sono punite:
  - a) con sanzione amministrativa pecuniaria da irrogare ai sensi di quanto previsto dalla Legge 24.11.1981 n.689;



- b) con sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

**Art. 40: Sanzioni amministrative pecuniarie**

1. Fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui al presente capo, ai sensi di quanto disposto dalla legge 24.11.81 n.689, la violazione delle norme contenute nel presente Regolamento, qualora non costituiscano violazioni sanzionate con leggi statali o regionali, sono sanzionate secondo quanto previsto dalla tab. A che costituisce parte integrante del presente regolamento.

**Art. 41: Sospensione dell'autorizzazione**

1. Le autorizzazioni di N.C.C. sono sospese:
- a) fino ad avvenuta annotazione sull'autorizzazione della sostituzione del veicolo, fatto salvo quanto previsto dal 4° comma dell'art .85 del Codice della Strada, qualora il veicolo stesso sia stato sostituito senza darne comunicazione al Comune e senza provvedere alla sua immatricolazione ad uso di N.C.C. (NOTA 4) La sospensione non può avere durata superiore ai 12 mesi;
  - b) fino ad un massimo di 6 mesi quando, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, non sia stato reso idoneo, nel termine indicato dal Comune, il veicolo che sia risultato privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche previste dal presente regolamento;
  - c) fatti salvi i casi di forza maggiore documentati ed accertabili, fino ad un massimo di due mesi qualora il titolare non si presenti al controllo del veicolo predisposto dalla Polizia Municipale;
  - d) fino alla regolarizzazione della forma giuridica, qualora vi siano trasformazioni della forma giuridica stessa non conformi a quanto previsto dall'art. 7 della L.21/92. Nel caso di società sono sospese le autorizzazioni e/o le licenze di tutti i soci;
2. Il Responsabile di Servizio dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità della violazione o dell'eventuale recidiva.
3. A seguito del provvedimento di sospensione dell'autorizzazione, i titoli autorizzatori devono essere riconsegnati in deposito al Comune .

**Art. 42: Sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione**

1. Il Responsabile di Servizio, sentita la Commissione di cui all'art. 8 del presente Regolamento, dispone la revoca dell'autorizzazione:

- a) quando il titolare eserciti l'attività dopo la notifica del provvedimento di sospensione del servizio;
  - b) nei casi di cui alle lettere a), b), c), del comma 1 del precedente art. 41 in cui il titolare non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro i termini della sospensione prescritta.
2. La revoca è comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
  3. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia all'autorizzazione.

**Art. 43: Decadenza dell'autorizzazione**

1. Il Responsabile di Servizio dichiara la decadenza provvedendo contestualmente al ritiro dell'autorizzazione nei seguenti casi:
  - a) per sopravvenuta perdita dei requisiti di cui all'art. 10 del presente regolamento;
  - b) per il verificarsi, in capo al titolare, degli impedimenti di cui all'art. 11 del presente regolamento;
  - c) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dal precedente art .20;
  - d) per l'estinzione dell'impresa collettiva o comunque per modificazione dell'oggetto sociale tale da escludere l'attività di noleggio con conducente o di servizio pubblico da piazza;
  - e) per morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art.22 del presente regolamento;
  - f) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 180 giorni;
  - g) per mancato esercizio del servizio per un periodo superiore a quello stabilito dall'art. 35 comma 2;
  - h) per aver ottenuto, tramite concorso pubblico o in seguito a trasferimento, il rilascio dell'autorizzazione in violazione all'art .9, comma 3 della L.21/92 e cioè prima che siano decorsi cinque anni dalla data del trasferimento di altra autorizzazione rilasciata anche da altro Comune;
  - m) per sopravvenuta irreperibilità del titolare.
2. La decadenza è comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

#### **Art. 44: Norma di rinvio**

1. Per le motocarrozzette ed i veicoli a trazione animale, qualora se ne determinino le condizioni:
  - a) si provvederà ad applicare le norme del presente regolamento per quanto attiene il rilascio dell'autorizzazione amministrativa;
  - b) si procederà all'integrazione del presente regolamento per quanto attiene all'organico, le modalità del servizio e le caratteristiche dei veicoli.

#### **Art. 45: Norma transitoria**

1. I soggetti che, al momento dell'istituzione del Ruolo di cui all'art. 6 della L.21/92 e cioè al 4 dicembre 1995, risultavano titolari di autorizzazioni di N.C.C. sono tenuti a consegnare al Comune l'attestazione dell'avvenuta iscrizione in tale Ruolo entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, pena la sospensione dell'attività fino all'avvenuta iscrizione.
2. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento i soci di società intestatarie di autorizzazioni devono presentare domanda per il rilascio a proprio nome di un nuovo titolo, previa dimostrazione dell'iscrizione nel Ruolo di cui all'art. 6 della L.21/92. Il Comune provvede conseguentemente al rilascio dei nuovi titoli e, nell'esercizio del potere di autotutela, ad adottare il provvedimento di annullamento delle autorizzazioni intestate a società per sopravvenute norme abrogatrici di quelle in base alle quali erano state rilasciate. A tale annullamento si provvederà anche per quelle autorizzazioni per le quali non sia pervenuta nei termini alcuna domanda di nuovo rilascio da parte dei soci.

### **TABELLA A: SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE**

#### **Art. 2: Definizione dei servizi**

- Inizio del servizio fuori dal territorio comunale da €. 64,56 a €. 387,34
- Stazionamento del veicolo di N.C.C. fuori dalla rimessa (o fuori dai posteggi assegnati): da €. 25,82 a €. 154,94
- Effettuazione del servizio in modo continuativo o periodico da €. 64,56 a €. 387,34

#### **Art. 5: Condizioni e forme giuridiche di esercizio**

- Esercizio del servizio con personale che non risulti: dipendente o collaboratore familiare, iscritto a ruolo: da €. 64,56 a €. 387,34

### **Art. 6: Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea**

- Espletamento di servizio sussidiario o integrativo di linea senza aver chiesto il nullaosta del Responsabile di Servizio e/o senza aver stipulato apposita convenzione con il concessionario della linea o con l'Amministrazione Comunale: da €. 25,82 a €. 154,94.

### **Art. 23: Collaboratore familiare**

- NON aver comunicato al Sindaco entro 15 giorni la costituzione, la modifica o lo scioglimento dell'impresa familiare: da €. 25,82 a €. 154,94.
- Farsi sostituire alla guida per un periodo superiore ai due anni in un quinquennio, senza aver ottenuto la proroga: da €. 64,56 a €. 387,34.
- Farsi sostituire alla guida senza aver presentato domanda o senza aver integrato la domanda stessa con la documentazione richiesta: da €. 25,82 a €. 154,94.

### **Art. 24: Obblighi dei conducenti**

- NON mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo e le strumentazioni di bordo obbligatorie: da €. 64,56 a €. 387,34.
- NON applicare sul veicolo i contrassegni distintivi di riconoscimento: da €. 64,56 a €. 387,34.
- NON tenere nel veicolo l'autorizzazione di N.C.C.: da €. 64,56 a €. 387,34.
- NON presentare il veicolo al Comando di P.M. quando richiesto per eventuali verifiche: da €. 85,22 a €. 511,29.
- NON avere, durante il servizio, abbigliamento decoroso e comunque confacente al pubblico servizio prestato: da €. 25,82 a €. 154,94.
- NON depositare all'Ufficio Polizia Municipale, entro 3 giorni dal ritrovamento salvo cause di forza maggiore, qualunque oggetto dimenticato sul veicolo e del quale non si possa provvedere alla restituzione immediata: da €. 25,82 a €. 154,94.
- NON seguire, salvo specifica diversa richiesta da parte del cliente, il percorso più economico nel recarsi al luogo indicato; da €. 25,82 a €. 154,94.
- NON caricare e saldamente assicurare i bagagli dei viaggiatori a condizione che tale trasporto sia compatibile con la capienza massima individuata per il veicolo e non lo danneggi: da €. 25,82 a €. 154,94.
- NON prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto: da €. 64,56 a €. 387,34.

- NON trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti; da € 64,56 a € 387,34.
- NON compiere servizi ordinati da agenti e funzionari delle Forze dell'ordine per motivi contingenti di pubblico interesse: da € 64,56 a € 387,34.
- NON comunicare al Comune sia il cambio della residenza o del domicilio del titolare, sia la variazione dell'ubicazione della rimessa, entro il termine di 30 giorni: da € 25,82 a € 154,94.
- NON comunicare al Comune, entro 2 giorni dalla data della notifica, eventuali notifiche delle Prefetture relative a sospensioni della patente o sospensioni o ritiro della carta di circolazione: da € 25,82 a € 154,94.
- NON comunicare al Comune i casi di incidente stradale che impediscano l'esercizio dell'attività avvenuti con il veicolo di cui al titolo autorizzatorio: da € 25,82 a € 154,94.

IN PARTICOLARE PER il servizio di N.C.C.:

- NON rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio (luogo ed ora convenuti) salvo cause di forza maggiore: da € 25,82 a € 154,94.
- NON riportare il veicolo nella rimessa (o nell'area di stazionamento) non appena conclusa la prestazione relativa ad ogni singolo contratto di trasporto: da € 64,56 a € 387,34.
- Stazionare nelle piazzole con il veicolo in posizione tale da intralciare la regolarità del servizio delle altre vetture: da € 25,82 a € 154,94.

### ***Art. 26: Divieti per i conducenti***

- Fermare il veicolo o interrompere il servizio non a richiesta dei passeggeri e quando non si tratti di accertata forza maggiore o pericolo: da € 25,82 a € 154,94.
- Fumare o consumare cibo durante la corsa: da € 25,82 a € 154,94.
- Usare verso gli utenti ed i colleghi modi e maniere scorretti o comunque modi non consoni al pubblico servizio espletato: da € 25,82 a € 154,94.
- Chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli pattuiti: € 64,56 a € 387,34.
- Togliere od occultare i segni distintivi di riconoscimento del veicolo: da € 25,82 a € 154,94.
- Applicare al veicolo contrassegni che non siano autorizzati o previsti dal presente regolamento: da € 25,82 a € 154,94.
- Esporre messaggi pubblicitari in difformità dalle norme fissate dal vigente Codice della Strada e dai regolamenti comunali: da € 25,82 a € 154,94.

- Ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizia del suolo e delle aree pubbliche: da €. 25,82 a €. 154,94.
- Trasportare animali di proprietà dei conducenti: da €. 25,82 a €. 154,94.
- Consentire la conduzione del veicolo a persone non autorizzate: da €. 85,22 a €. 511,29.
- Esercitare il servizio con orari, tariffe e per itinerari prestabiliti: da €. 85,22 a €. 511,29.
- Deviare di propria iniziativa dal percorso più breve che congiunge i luoghi di partenza e di destinazione: da €. 64,56 a €. 387,34.
- Esercitare altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio: da €. 25,82 a €. 154,94.
- Trasportare un numero di persone superiore al limite massimo di posti indicato sulla carta di circolazione: da €. 85,22 a €. 511,29.

**Art. 28: Caratteristiche dei veicoli**

IN PARTICOLARE PER il servizio di N.C.C.

- da €. 64,56 a €. 387,34 se i veicoli adibiti al servizio di N.C.C. non portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" e se non espongono in modo ben visibile:
  - a) una targa posteriore inamovibile recante la dicitura "N.C.C." – (per essere inamovibile la targa posteriore recante la dicitura "N.C.C." deve essere saldata o piombata al veicolo);
  - b) un contrassegno rilasciato dal Comune contenente il nome e lo stemma del Comune stesso;
  - c) il numero progressivo corrispondente a quello dell'autorizzazione

**Art. 33: Servizi con caratteristiche particolari (Convenzioni)**

- NON aver sottoposto al preventivo nullaosta del Responsabile di Servizio le convenzioni effettuate con soggetti terzi, ad esclusione di quelle relative alle sole condizioni di pagamento: da €. 25,82 a €. 154,94.

### **Art. 34: Trasporto di soggetti portatori di handicap**

- NON prestare servizio o NON assicurare la necessaria assistenza per l'accesso alle autovetture delle persone portatrici di handicap o disabili: da €. 64,56 a €. 387,34.

### **Art. 36: Tariffe**

- Chiedere un compenso per il trasporto delle carrozzine per bambini e disabili ed i cani per i non vedenti: da €. 64,56 a €. 387,34.

### **NOTE**

NOTA 1 - Art. 5 (Condizioni e forme giuridiche di esercizio) comma 2: l'art.7 (Figure giuridiche) della L.21/92 prevede:

1. I titolari di licenza per il servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
  - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n.443;
  - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in confronti alle norme vigenti sulla cooperazione;
  - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
  - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1.
2. Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

NOTA 2 - Art. 23 (Collaboratore familiare e sostituzione alla guida ) comma 1: l'art. 230 bis "Impresa familiare" del Codice Civile prevede: Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le

decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi ed alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi.

Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo. Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare quella cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.

Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in denaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice.

In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell'art. 732 C.C. (Diritto di prelazione).

Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme."

NOTA 3 - Art. 37 (Vigilanza e sanzioni): art. 12 del Codice della Strada:"1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:

- a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato;
- b) alla Polizia di Stato;
- c) all'Arma dei Carabinieri;
- d) al Corpo della Guardia di Finanza;
- e) ai corpi ed ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza;
- f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale. (omissis)"

NOTA 4 - Art. 41 (Sospensione dell'autorizzazione) comma 1: il comma 4 dell'art. 85 del Codice della Strada prevede: "Chiunque adibisce a N.C.C. un veicolo non destinato a tale uso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 103,29 a €. 413,17 e, se si tratta di autobus da €. 258,23 a €. 1.032,91. La violazione medesima comporta la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I sezione II del titolo VI."